

INTESA TRA
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
E
REGIONE LIGURIA
AI FINI DELLA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELLA SOPPRESSA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE LIGURE
NEL REGIME TRANSITORIO CONSEGUENTE AL D.M. 294/2016

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la parte terza del medesimo, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “*Autorità di bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 prevede che “*nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali*”;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali*”;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera c), punto 4), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale comprende, in particolare, i bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che:

- al comma 2-bis, come da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che *“Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente decreto”*;
- al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”*;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui *“il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”*;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che detta disposizioni transitorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ai sensi del quale l'Autorità di bacino del fiume Arno ha a tal fine svolto un ruolo di coordinamento per il rispettivo distretto idrografico;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO, in particolare, l'art. 12 comma 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 secondo cui *“Ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. I segretari generali delle Autorità di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell'attuazione del presente decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità di bacino. A tal fine, per i distretti idrografici delle Alpi orientali e dell'Appennino Settentrionale, in ragione della presenza di più Autorità di bacino nazionali, si fa riferimento all'Autorità di bacino nazionale che ha svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 funzione di coordinamento nei rispettivi distretti idrografici”*;

VISTO, ALTRESI', l'art. 12 commi 6 e 7 del medesimo decreto che dettano disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti stabilendo, in particolare, che *“Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino (comma 6). Fino all'emanazione del d.p.c.m. di cui all'art.63 comma 4*

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (comma 7) (...)".

VISTA la nota prot. n. 1083/STA del 20 gennaio 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) ha provveduto a trasmettere a tutte le Autorità di bacino e alle regioni il testo del decreto ministeriale n. 294 del 25.10.2016 e ha dato i primi indirizzi per l'avvio operativo delle nuove Autorità di bacino distrettuali;

VISTA la successiva nota prot. n. 2455/STA del 3 febbraio 2017, con la quale il MATTM ha comunicato all'Autorità di bacino del fiume Arno ulteriori indirizzi operativi ai fini del coordinamento delle attività nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stabilendo che il dr. Giacomo Lovecchio avente *"il compito di provvedere alle attività che implicano potere di firma, di impegno e di spesa a valere sulle contabilità speciali intestate all'Autorità di bacino, nonché agli eventuali ulteriori atti necessari al corretto funzionamento dell'amministrazione"* svolga *"a far data dall'entrata in vigore del D.M., nelle more della nomina dei Segretari generali di cui all'art. 63 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e fino alla stessa, funzioni di coordinatore per il distretto dell'Appennino Settentrionale (...) al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi funzionali alla piena attuazione della riforma distrettuale e al trasferimento del personale, delle risorse strumentali e finanziarie alle nuove Autorità, nonché a quelli previsti all'art. 12 comma 6 e 7 del citato D.M."*;

CONSIDERATO CHE dal 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del citato D.M. n. 294 del 25 ottobre 2016, risultano sopresse tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e che, nelle more dell'avvio operativo delle nuove Autorità distrettuali, è necessario garantire lo svolgimento delle funzioni dalle stesse svolte;

CONSIDERATO peraltro che:

- sul territorio dei bacini liguri scolanti nel mar Ligure, ad esclusione del bacino del F. Magra, nelle more della effettiva costituzione ed operatività delle Autorità distrettuali, in forza del disposto dell'art. 170, c. 2-bis del d.lgs. 152/2006, e in accordo con il disposto in ultimo della l.r. ligure 10 aprile 2015, n. 15, recante *"Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56"*, l'Autorità di Bacino regionale ha continuato ad operare, assicurando la continuità nelle attività di elaborazione e di gestione della pianificazione di bacino, a tutela di interessi pubblici fondamentali, quali la tutela del territorio e delle collettività coinvolte;
- tali attività sono state svolte secondo l'organizzazione da ultimo disposta dalla suddetta l.r. 15/2015, con particolare riferimento al Capo II del Titolo II che, nelle more dell'avvio della riforma distrettuale, ha adeguato il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla l.r. n. 58/2009;
- sul suddetto territorio risultano approvati tutti i Piani di Bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), tuttora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006;
- tali Piani necessitano di continue modifiche ed integrazioni in ragione, ad esempio, dell'acquisizione di nuovi dati, studi o indagini di maggior dettaglio, realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e geologica, nonché dell'espressione di pareri tecnici sia propeedeutici a tali modifiche, sia di attuazione della normativa dei piani stessi;

CONSIDERATO inoltre che nell'ambito della pianificazione di bacino regionale ligure in corso:

- le varianti al piano che si configurano come riformulazione delle strategie e delle scelte fondamentali del piano stesso o come integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni, in quanto varianti di tipo "sostanziale", sono soggette all'iter ordinario di approvazione, riservato al Consiglio regionale;
- in generale, le varianti al piano che non rientrano nelle suddette fattispecie, quali quelle riferite ad aggiornamenti del quadro conoscitivo, relative in particolare al recepimento di approfondimenti tecnici, degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito di eventi calamitosi o della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica o geomorfologica, ai sensi della procedura richiamata dai PAI vigenti con riferimento alla l.r. 15/2015, così come, sono soggette ad un iter semplificato di approvazione, con atto della Giunta Regionale;
- a fini di ulteriore semplificazione, ed in attuazione della stessa l.r. 15/2015, la Giunta regionale, con DGR n. 1111/2015, recante "*Indirizzi procedurali e modalità operative ai fini di semplificazione degli iter approvativi relativi alla pianificazione di bacino regionale*", ha peraltro stabilito di demandare al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale, individuato nel Direttore Generale del Dipartimento competente in materia di Ambiente e Difesa del Suolo, gli atti relativi a tipologie di varianti di minore rilevanza o di mere prese d'atto di situazioni di fatto;
- in tali ultime fattispecie rientrano in particolare le rettifiche degli elaborati dei piani di bacino per errori materiali o per migliori specificazioni a fini di semplificazione di applicazione del disposto dei piani stessi nonché le varianti derivanti dall'aggiornamento del quadro conoscitivo a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza o di sistemazione idraulica o geologica o del sopravvenire di eventi alluvionali o di nuove situazioni di pericolo, o da migliori specificazioni di situazioni locali coerenti con il piano vigente;

CONSIDERATO altresì che, con stessa DGR 1111/2015, è stato inoltre demandato al Segretario generale il rilascio del parere di competenza dell'Autorità di Bacino regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del R.D. n. 1775/1933 come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006, sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela della acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

DATO ATTO CHE rimangono di competenza regionale, ed in particolare degli uffici regionali territoriali di difesa del suolo, in continuità con il regime previgente, l'espressione di pareri o il rilascio di altri provvedimenti con natura di attuazione e di gestione dei piani vigenti, senza effetti di pianificazione, con riferimento, in particolare, all'ammissibilità di interventi di tipo urbanistico-edilizio rispetto alle caratteristiche delle fasce di inondabilità e delle aree a diversa suscettività al dissesto, nonché i pareri di compatibilità previsti in merito alle istanze di condono edilizio ovvero ai sensi dell'art. 110 bis della l.r. n.18/1999;

CONSIDERATE le funzioni di coordinamento per il distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale attribuite dal MATTM a far data dall'entrata in vigore del D.M., nelle more della nomina dei Segretari generali di cui all'art. 63 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e fino alla stessa, al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi funzionali alla piena attuazione della riforma distrettuale, nonché a quelli tecnici previsti all'art. 12 comma 6 e 7 del citato D.M.;

CONSIDERATO, DUNQUE, CHE al fine di garantire sin da subito e fino all'entrata in vigore del d.p.c.m. di cui all'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006, la continuità delle funzioni tecniche e amministrative, l'art. 12 del D.M. 294 del 25 ottobre 2016, prevede la possibilità di avvalersi, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino soppresse e delle strutture regionali che fino ad oggi hanno svolto tali compiti;

RITENUTO OPPORTUNO ricorrere, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, all'avvalimento con le modalità di cui all'art. 12 del D.M. 294 del 25 ottobre 2016 delle strutture

regionali che hanno svolto fino ad oggi funzioni di Autorità di bacino regionale, conferendo delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, già Segretario generale dell'Autorità di Bacino Regionale nel regime normativo previgente;

PRESO ATTO della nota dell'Autorità di Bacino distrettuale prot. n. 0000845 del 10/03/2016, e della successiva nota prot. 5872 del 14/03/2017 del MATTM, relative alle fattispecie di attività di pianificazione di bacino che possono essere oggetto di avvalimento e di delega di firma ai sensi dei c. 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016;

tutto ciò visto, preso atto e considerato

tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, rappresentata, in forza della designazione di cui alla nota prot. n. 2455/2017/STA del MATTM, dal Dr. Giacomo Lovecchio;

e
la Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, rappresentata, in forza della delibera della Giunta Regionale n. 240 del 24/03/2017, dall'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo, dott. Giacomo Raul Giampedrone, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Liguria,

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. La presente intesa è stipulata ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, ai fini di assicurare la continuità delle funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale ligure nel regime transitorio conseguente all'entrata in vigore del D.M. stesso e nelle more dell'avvio operativo della Autorità di Bacino Distrettuale.

**Art. 3
(Avvalimento)**

1. Ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 294 del 25 ottobre 2016, fino all'entrata in vigore del d.p.c.m. di cui all'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività già di competenza dell'Autorità di Bacino regionale ligure, relativamente ai bacini idrografici di cui all'art. 64, comma 1, lettera c), n. 4, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente Intesa, sono svolte dal personale regionale delle strutture operanti nel regime previgente, in avvalimento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
2. Le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri adottati nell'ambito del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino, che restano in vigore in forza del disposto dell'art. 170, c. 11 del d. lgs. 152/2006.
3. Le attività poste in essere in avvalimento nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente intesa sono svolte dalla Regione con le risorse già disponibili nel regime previgente e non comportano oneri per l'Autorità di Bacino distrettuale. Tali attività sono direttamente e soggettivamente imputate all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Art. 4
(Delega di firma)

1. Ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 primo capoverso, del D.M. 294 del 25 ottobre 2016, il Dr. Giacomo Lovecchio conferisce la delega di firma, in continuità con il regime previgente, al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e l'assunzione dei relativi atti e provvedimenti, come specificato nell'allegato alla presente Intesa, punti da 2) a 5), agendo in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
2. È fatta salva l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e l'Autorità di bacino, degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani ai sensi dell'art. 12 comma 7, secondo capoverso, del succitato D.M., ivi comprese le varianti sostanziali ai Piani vigenti, di cui al punto 1) dell'allegato alla presente Intesa. A tal fine l'Autorità di bacino distrettuale provvede a coordinare le attività ai fini della trasmissione al Ministero.

Art. 5
(Norme finali e durata)

1. I procedimenti di pianificazione in corso alla data dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016 sono conclusi con le modalità della presente intesa, fermi restando i pareri e i provvedimenti assunti ai sensi della normativa previgente.
2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale potrà agire direttamente in uno specifico procedimento, fra quelli elencati nell'allegato alla presente intesa, solo a seguito di revoca della delega.
3. La durata della presente intesa decorre dal momento della sua sottoscrizione e ha termine con l'entrata in vigore del d.p.c.m di cui al comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, a meno di successive diverse disposizioni in merito.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'intesa si provvederà con successivi atti, d'intesa tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo è firmato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale,

Dott. Giacomo Lovecchio

Documento sottoscritto con firma digitale da GIACOMO LOVECCHIO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per la Regione Liguria, Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo,

Dott. Giacomo Raul Giampedrone

Documento sottoscritto con firma digitale da GIACOMO RAUL GIAMPEDRONE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO

Attività di pianificazione di bacino e indicazione di quelle oggetto di avvalimento delle strutture regionali liguri e delega di firma ai fini della continuità nelle funzioni della soppressa Autorità di Bacino regionale

- 1) **Approvazione Piani di bacino, anche stralcio, e varianti cd “sostanziali”** in quanto comportano la necessità di riformulazione delle strategie e delle scelte fondamentali del Piano stesso o che non incidono significativamente sulle sue previsioni
- 2) **Varianti cd “non sostanziali” ai Piani di Bacino vigenti**, non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1), con particolare riferimento al recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell’aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica. In particolare sono delegati i seguenti atti e le relative attività istruttorie:
 - adozione delle varianti che necessitano di forme di pubblicità partecipativa con presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
 - approvazione delle varianti.
- 3) **Espressione di pareri tecnici in applicazione dei Piani di Bacino vigenti**, di competenza del Comitato Tecnico di Bacino nel regime previgente; in particolare:
 - parere di compatibilità su progetti di sistemazione idraulica e geologica la cui attuazione comporterà aggiornamento dei piani di bacino (*artt 15, 16, 16 bis e art. 17,c.2 NdA PAI - cfr anche DGR 1361/2010*)
 - verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga alle normative di fascia A e B per opere pubbliche (*art. 15-bis NdA PAI*)
 - verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga della normativa di aree a suscettività al dissesto Pg4 per infrastrutture pubbliche viarie e ferroviarie indifferibili, urgenti (*art. 16, c.2, lett.h NdA PAI*)
- 4) **Espressione del parere vincolante su concessioni idriche**, previsto all’articolo 7 del R.D. n. 1775/1933
- 5) **Espressione di eventuali pareri richiesti all’Autorità di Bacino Distrettuale** in merito alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente (quali ad esempio quelli richiesti nell’ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, o pareri sulla programmazione di interventi sul territorio di riferimento)

La delega di firma ai sensi dei commi 6 e 7, primo capoverso, dell’art. 12 del D.M. 294/2016 è conferita al **Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria** relativamente agli atti di cui ai **precedenti punti 2), 3), 4) e 5)**, secondo modalità procedurali dallo stesso definite in continuità con il regime normativo previgente.

Le attività istruttorie ed amministrative propedeutiche agli atti di cui sopra sono svolti dai Settori regionali competenti in continuità con il regime previgente, sulla base dei criteri ed indirizzi previgenti e secondo modalità organizzative disposte dallo stesso Direttore generale.